



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)

Tel. 0344/61105 - Fax 0344/61733

www.comune.porlezza.co.it

- UFFICIO TRIBUTI -

tributi@comune.porlezza.co.it

ICI ANNO 2011

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

1. Immobili direttamente adibiti ad abitazione principale (così come definita dalla normativa vigente) da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9), nonché relative pertinenze	ESENTI
2. Abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, ovvero abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che risulti da un contratto di comodato preventivamente registrato presso il competente Ufficio del Registro	ESENTI
3. Abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE)	6
DETRAZIONE APPLICABILE: € 108,00	per mille
4. Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	6
DETRAZIONE APPLICABILE: € 108,00	per mille
5. Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili (immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale - locati o non locati - immobili diversi dalle abitazioni e aree fabbricabili)	7
	per mille

VERSAMENTI:

L'ICI deve essere versata in due rate:

- la prima, da pagare **entro il 16 giugno**, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare a saldo **tra il 1° e il 16 dicembre**, si calcola applicando le aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo quanto versato in acconto.
- E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, **entro il termine previsto per l'acconto**, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.



PER L'ANNO 2011 IL PAGAMENTO DELL'ICI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL MODELLO F24.

Con il modello F24 i contribuenti potranno versare l'ICI presso qualsiasi sportello bancario e postale (indicando il "codice comune" di Porlezza: **G889**) e compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi (mod. 730 e UNICO).

Il modello F24 è disponibile gratuitamente presso tutti gli istituti bancari e gli uffici postale ed è scaricabile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:

Descrizione	Codice
ICI per ABITAZIONE PRINCIPALE	3901
ICI per AREE FABBRICABILI	3903
ICI per ALTRI FABBRICATI	3904

RAVVEDIMENTI:

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l'applicazione della sanzione del 2,5% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24, avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

DICHIARAZIONE ICI:

L'art. 37, c. 53 del D.L. 223/2006, operativo dal 18 Dicembre 2007, **ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI**; esistono tuttavia ancora casi in cui si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

Esempi:

<p>Motivazione Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta (in caso di variazioni alla situazione preesistente)</p>	<p>Fattispecie</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati inagibili o inabitabili; • unità immobiliare concessa in uso gratuito o locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato; • unità immobiliare adibita a casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo ai fini ICI.
<p>Motivazione Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (in caso di variazioni alla situazione preesistente)</p>	<p>Fattispecie</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali); • unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che viceversa sono state destinate ad abitazione principale nel corso dell'anno di riferimento; • immobili gruppo D per i quali il valore dell'ICI si calcola sul valore contabile fino all'attribuzione della rendita catastale; • interventi di ristrutturazione; • variazione del valore dell'area edificabile.